

Parere n. 16 del 31/01/2024

Oggetto: parere in merito ai compensi attività di perizie.

È pervenuto un quesito all'Ordine in merito ai compensi per le attività Professionali sulle Perizie di variante.

L'istante nell'evidenziare che, il DM 17/06/2016, come richiamato nella Tavola Z-2, prevede di considerare per il calcolo dei corrispettivi due parametri:

- il parametro "QcI.07" che corrisponde alla "variante delle quantità del progetto in corso d'opera";
- il parametro "QcI.08" che si riferisce alla "variante del progetto in corso d'opera",

chiede di confermare se le due voci siano da considerare in maniera congiunta, facendo rilevare che un calcolo disgiunto delle due voci non compensi attività distinte e differenti, di ricalcolo e di riprogettazione, che sono, tranne casi residuali, sempre contestualmente presenti in un progetto di perizia.

Sul tema occorre far presente che, al di là di ogni considerazione e interpretazione di merito, la risposta al quesito è fornita dallo stesso legislatore nelle note alle tabelle allegate al DM 17.06.2016. In particolare, si fa riferimento alle note n. 10 e n. 11, con riferimento rispettivamente alle prestazioni QcI.07 e QcI.08.


Si riporta di seguito il testo delle due note:

10) QcI07 - Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto;

11) QcI08 - Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

Premesso quanto sopra, a parere di questo Ordine è evidente che le due aliquote siano da considerare sempre congiuntamente per espressa previsione di legge, calcolo quindi non soggetto ad interpretazioni di sorta.

IL COORDINATORE C.T.A.P.
(Ing. Sergio Minotti)



IL PRESIDENTE
(Ing. Massimo Cerri)

